

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO ARSIZIO

Addì 24.7.1998 avanti al Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.:

- 1) *DOTT. ADET TONI NOYIK Presidente*
- 2) *DOTT. DI CENSO CRISTINA Giudice*
- 3) *DOTT. MARIA EUGENIA PUPA Giudice rel.*

*nella causa di reclamo al Collegio
promossa da Condominio Montesanto di Origgio
nei confronti di Biasoni Daniele*

sono comparsi l'Avv. F. Zeuli per il reclamante e il Sig. Tomba, amministratore del Condominio e l'Avv. Baccani per il Signor Biasoni Daniele. L'Avv. Zeuli e l'Avv. Baccani si riportano alle rispettive richieste.

IL TRIBUNALE

Si riserva.

A scioglimento della superiore riserva, il Tribunale:

- Rilevato che l'esperimento della procedura di cui all'art. 700 c.p.c. presuppone l'esistenza del pericolo di un danno imminente ed irreparabile, ossia del cosiddetto "periculum in mora";
- Preso atto che, nel caso concreto, il Biasoni, a fronte del sostanziale rigetto da parte dell'assemblea condominiale della sua richiesta di collocazione dell'antenna per cui è processo sul tetto di proprietà comune accorso in data 25.02.1997, non ha esperito alcun procedimento di impugnazione, così come è avvenuto per la successiva delibera del 18.01.1998;
- Osservato che il decorso del termine di ben due anni tra la presentazione della richiesta del Biasoni al Condominio reclamante (29.03.96) ed il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. (30.04.1998), unitamente all'inerzia dimostrata dal ricorrente di fronte alle delibere sopracitate, inducono ad escludere l'esistenza di un'effettiva urgenza intesa nel senso di un timore, in capo al reclamato, di subire un pregiudizio irreparabile a seguito del rifiuto opposto dal Condominio Montesanto;
- ritenuto che, peraltro, la proposta avanzata dal Condominio reclamante di una soluzione tecnica alternativa ed il prospettato pregiudizio a danni di altri interessi meritevoli di una tutela facenti capo ai singoli condomini (quali il diritto alla quiete) inducono a reputare opportuno l'espletamento di un giudizio a cognizione ordinaria che, all'esito di una piena ed esauriente istruttoria (comprensiva eventualmente di una C.T.U.), piuttosto che di un accertamento meramente sommario, possa individuare la soluzione tecnico giuridica idonea a contemperare gli interessi contrapposti;

P.Q.M.

REVOCA

l'ordinanza resa in data 10.06.1998 dal Giudice designato Dr. Limongelli nel procedimento civile ex art. 700 c.p.c. n. 488/98 R.G. promosso da Biasoni Daniele avverso il Condominio Montesanto di Origgio, rimettendo il regolamento delle spese relative al presente procedimento di reclamo al Giudice del merito.

Si comunichi

Busto Arsizio, 24.07.1998